



CITTA' DI PORTO S. ELPIDIO

Provincia di Fermo

AREA 3

Settore Pianificazione Urbanistica e Tutela del Paesaggio

PIANO DI SPIAGGIA Variante marzo 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO:	arch. Giulia Catani geom. Barbara Ilari
------------------	----------------------------------------------------

PREMESSA

Con deliberazione consiliare n. 17 del 16.04.2010 L'Amministrazione comunale ha approvato una variante alle NTA del piano di spiaggia al fine di adeguarle alle norme del Piano di gestione integrata delle aree costiere secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 del 14.07.2004

In particolare con tale variante si andavano a determinare il dimensionamento delle fasce di suddivisione del demanio marittimo suddividendo il territorio costiero in due macro aree:

- una posta a sud del fosso dell'Albero caratterizzata da una spiaggia con una profondità variabile tra 30,00 e 60,00 ml
- l'altra posta a nord del fosso dell'Albero avente una profondità costante superiore a 60,00 ml.

L'attuale variante riguarda piccoli aggiustamenti nel rispetto delle norme dettate dalla Regione.

La variante riguarda specifici articoli. Le varianti sono leggibili nel testo in quanto le aggiunte sono state evidenziate in grassetto e gli stralci evidenziati in barrato. In particolare l'articolo 7, nelle parti di maggior articolazione, è stato scritto in modo da poter confrontare il testo vigente con quello variato.

Nel proseguire della presente relazione verranno puntualmente indicate le varianti previste.

DESCRIZIONE DELLE VARIANTI

Art. 1	invariato
Art. 2	invariato
Art. 3	invariato
Art. 4	invariato
Art. 5	L'articolo 5 regola le aree demaniali che sono poste al di fuori del piano di spiaggia. Esse hanno la destinazione di verde pubblico e sono soggette alle norme di cui agli articoli 10 e 29 del PRG. La modifica proposta riguarda l'eliminazione dei divieti precedentemente evidenziati nella norma vigente e la riconduzione degli interventi ammessi alle norme del PPAR.
Art. 6	invariato
Articolo 6 bis	invariato
Articolo 7 punto 7.1	L'articolo 7.1 riguarda le concessioni demaniali in cui insistevano stabilimenti balneari costruiti precedentemente al piano di spiaggia del 1997. Per questa tipologia, come in generale per tutti gli altri sono state inserite le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none">• possibilità di integrare gli usi consentiti con la previsione di servizi per il tempo libero e la cura della persona ed esposizioni. Si tratta di

poter offrire come servizio la presenza di piccole aree adibite allo sport, al fitness ed al benessere in generale e servizi di carattere estetico e di bellezza. Tali servizi aggiuntivi possono essere svolti internamente allo stabilimento balneare o negli spazi esterni (fascia 3) ove le norme di igiene lo possano consentire. All'aperto si tratta per lo più di svolgere le attività sportive e di fitness.

- possibilità di ampliare la tabella merceologica di vendita con tutti prodotti che possano essere attinenti al servizio di spiaggia;
- possibilità di installare sulla copertura impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle emergenze ambientali della spiaggia;
- nella norma è stato precisato che oltre a tutte le strutture espressamente previste dal piano di spiaggia possono essere installate tutte le strutture precarie di abbellimento previste dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/2001. Si tratta di fioriere, piccoli paraventi frangivento, arredo e quanto altro che non abbia carattere di stabilità e da rimuovere a fine stagione;
- aumento delle superfici dei pergolati ombreggianti da 16 mq a 25 mq sulle concessioni da ml 25 di fronte, da 25 mq a 35 mq sulle concessioni di ml 50 e ml 100 di fronte;
- stralcio della possibilità di sostituire i pergolati con gli ombrelloni in legno, in quanto detta fattispecie rientra nelle opere di cui alla citata circolare 120/2001 e quindi liberamente apponibili nella fascia 3 in quanto strutture precarie finalizzate all'abbellimento della struttura;
- stralcio della limitazione della superficie del bar esterno allo stabilimento balneare, fermo restando che la sommatoria delle superficie dello stabilimento balneare e del bar non può superare la massima ammessa per ciascuna concessione;
- possibilità di chiudere, per motivi igienici e di sicurezza, perimetralmente il chiosco bar stralciando la parte che limitava la chiusura all'altezza del bancone;
- sui divieti:
 - sono state stralciate le tensostrutture;
 - in relazione alle recinzioni è stato precisato che sono ammissibili solo quelle di delimitazione di confine tra concessione e concessione da realizzare con elementi leggeri tipo paletti e corde o similari;
 - è stato precisato che non possono essere chiuse le strutture stagionali limitatamente ai pergolati, stralciando i chioschi bar in quanto ammessi dalla modifica delle norme;
 - è stato stralciato il divieto di posizionare giochi gonfiabili, tappeti elastici, rimanendo il divieto solo per le giostre;
- inserimento della possibilità di prevedere spazi per la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata nella fascia n. 3, purché opportunamente schermati e mantenuti in modo decoroso;
- possibilità di installare sullo specchio d'acqua antistante la concessione piattaforme galleggianti e gonfiabili, nel rispetto delle norme di sicurezza e previa estensione della concessione demaniale allo specchio d'acqua occupato. Al fine della sicurezza tutte le strutture galleggianti dovranno essere ritirate a terra prima del tramonto del sole;
- inserimento delle modalità di protezione degli stabilimenti balneari durante la stagione estiva nel caso in cui gli stessi non operino,

limitatamente al servizio bar e/o ristorante nella stagione invernale. Le metodologie dettate sono conformi alle linee guida stabilite dall'agenzia delle Dogane con nota prot. 9774/2010.

Articolo 7 punto 7.2 L'articolo è relativo alla sola concessione che si affaccia sulla passeggiata pedonale in via Trieste (ex chiosco tennis).

Alla norma sono state apportate le seguenti modifiche:

- stralcio dell'obbligo di posizionare l'ampliamento previsto sul fronte est del fabbricato esistente;
- possibilità di installazione sulle coperture di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- modifica dei divieti conformemente al precedente art. 7.1;
- inserimento della possibilità di prevedere spazi per la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata nella fascia n. 3, purché opportunamente schermati e mantenuti in modo decoroso;
- possibilità di utilizzare gli spazi anche per esposizioni non permanenti.

Articolo 7 punto 7.3 L'articolo 7.3 riguarda le concessioni demaniali in cui gli stabilimenti balneari sono stati costruiti con i nuovi criteri del piano di spiaggia fissati dalla delibera consiliare 30/2011

Per questa tipologia, come già evidenziato per l'articolo 7.1, sono state inserite le seguenti modifiche:

- possibilità di integrare gli usi consentiti con la previsione di servizi per il tempo libero e la cura della persona. Si tratta di poter offrire come servizio la presenza di piccole aree adibite allo sport, al fitness ed al benessere in generale e servizi di carattere estetico e di bellezza. Tali servizi aggiuntivi possono essere svolti internamente allo stabilimento balneare o negli spazi esterni (fascia 3) ove le norme di igiene lo possano consentire. All'aperto si tratta per lo più di svolgere le attività sportive e di fitness.
- possibilità di ampliare la tabella merceologica di vendita con tutti prodotti che possano essere attinenti al servizio di spiaggia;
- possibilità di svolgere esposizioni non permanenti;
- possibilità di installare sulla copertura impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle emergenze ambientali della spiaggia;
- nella norma è stato precisato che oltre a tutte le strutture espressamente previste dal piano di spiaggia possono essere installate tutte le strutture precarie di abbellimento previste dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/2001. Si tratta di fioriere, piccoli paraventi frangivento, arredo e quanto altro che non abbia carattere di stabilità e da rimuovere a fine stagione;
- aumento delle superfici dei pergolati ombreggianti da 16 mq a 25 mq sulle concessioni da ml 25 di fronte, da 25 mq a 35 mq sulle concessioni di ml 50 e ml 100 di fronte;
- stralcio della possibilità di sostituire i pergolati con gli ombrelloni in legno, in quanto detta fattispecie rientra nelle opere di cui alla citata circolare 120/2001 e quindi liberamente apponibili nella fascia 3 in quanto strutture precarie finalizzate all'abbellimento della struttura;
- stralcio della limitazione della superficie del bar esterno allo stabilimento balneare, fermo restando che la sommatoria delle superficie dello stabilimento balneare e del bar non può superare la

- massima ammessa per ciascuna concessione;
- possibilità di chiudere, per motivi igienici e di sicurezza, perimetralmente il chiosco bar stralciando la parte che limitava la chiusura all'altezza del bancone;
- sui divieti:
 - sono state stralciate le tensostrutture;
 - in relazione alle recinzioni è stato precisato che sono ammissibili solo quelle di delimitazione di confine tra concessione e concessione da realizzare con elementi leggeri tipo paletti e corde o similari;
 - è stato precisato che non possono essere chiuse le strutture stagionali limitatamente ai pergolati, stralciando i chioschi bar in quanto ammessi dalla modifica delle norme;
 - è stato stralciato il divieto di posizionare giochi gonfiabili, tappeti elastici, rimanendo il divieto solo per le giostre;
- inserimento della possibilità di prevedere spazi per la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata nella fascia n. 3, purché opportunamente schermati e mantenuti in modo decoroso;
- possibilità di installare sullo specchio d'acqua antistante la concessione piattaforme galleggianti e gonfiabili, nel rispetto delle norme di sicurezza e previa estensione della concessione demaniale allo specchio d'acqua occupato. Al fine della sicurezza tutte le strutture galleggianti dovranno essere ritirate a terra prima del tramonto del sole;
- inserimento delle modalità di protezione degli stabilimenti balneari durante la stagione estiva nel caso in cui gli stessi non operino, limitatamente al servizio bar e/o ristorante nella stagione invernale. Le metodologie dettate sono conformi alle linee guida stabilite dall'agenzia delle Dogane con nota prot. 9774/2010.

Articolo 7 punto 7.4 Il punto 7.4 riguarda le concessioni demaniali con il solo servizio di spiaggia. Le modifiche riguardano:

- lo stralcio delle misura dei moduli per costruire le cabine, ferma restando l'altezza massima e la superficie massima;
- possibilità di realizzare un chiosco bar di mq 15 anziché il 10 mq previsti;
- inserimento della possibilità di inserire sulle coperture impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- adeguamento dei divieti conformemente alle altre tipologie di concessione;
- inserimento della possibilità di prevedere spazi per la collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata nella fascia n. 3, purché opportunamente schermati e mantenuti in modo decoroso;
- possibilità di installare sullo specchio d'acqua antistante la concessione piattaforme galleggianti e gonfiabili, nel rispetto delle norme di sicurezza e previa estensione della concessione demaniale allo specchio d'acqua occupato. Al fine della sicurezza tutte le strutture galleggianti dovranno essere ritirate a terra prima del tramonto del sole;
- inserimento delle modalità di protezione degli stabilimenti balneari durante la stagione estiva nel caso in cui gli stessi non operino, limitatamente al servizio bar e/o ristorante nella stagione invernale. Le metodologie dettate sono conformi alle linee guida stabilite dall'agenzia delle Dogane con nota prot. 9774/2010;

- Articolo 7 punto 7.5 invariato
- Articolo 7 punto 7.6 Per quanto riguarda le aree destinate all'uso pubblico è stata inserita la previsione di poter realizzare campi da gioco di uso pubblico al fine di poter svolgere manifestazioni estive ed offrire un maggior servizio.
Nelle stesse aree l'amministrazione si riserva di individuare aree in cui possono essere detenuti cani.
- Articolo 7 punto 7.7 Per quanto riguarda le spiagge libere è stata inserita la previsione di poter realizzare campi da gioco di uso pubblico al fine di poter svolgere manifestazioni estive ed offrire un maggior servizio.
Nelle stesse aree l'amministrazione si riserva di individuare aree in cui possono essere detenuti cani.
- Articolo 7 punto 7.8 invariato
- Articolo 7 punto 7.9 Per quanto riguarda questo punto:
- è stato precisato che i servizi igienici realizzati dai concessionari sono di uso pubblico;
 - è stata inserita l'attività di pescaturismo, così come ammessa dall'articolo 11 della legge regionale 11/2004 e smi;
 - è stata inserita la necessità di attrezzare aree opportunamente schermate per la collocazione dei rifiuti per la raccolta differenziata, data l'esiguità degli spazi coperti a disposizione della tipologia di concessione;
- Articolo 7 punto 7.10 L'articolo riguarda l'area destinata al kite surf è stata modificata inserendo una superficie ombreggiante di 50 mq ed i divieti sono stati adeguati alle altre tipologie di concessioni demaniale;
- Articolo 8 invariato

PROCEDURE

Il piano di spiaggia è un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che segue le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 34/92 e smi, ne consegue che le competenze per l'adozione e l'approvazione sono state spostate dal Consiglio Comunale alla Giunta.

L'articolo 30 della L.R. 34/92 prevede che, successivamente all'adozione, gli atti siano depositati per trenta giorni consecutivi dopo l'adozione e che vengano acquisite eventuali osservazioni nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito. Scaduto il periodo delle osservazioni la Giunta prende le sue decisioni sulle eventuali osservazioni pervenute ed approva definitivamente il piano.

All'atto di adozione sono necessari i seguenti pareri:

- parere ASUR;
- parere CEC (mantenuta dall'amministrazione comunale per i soli atti di pianificazione).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 89 del DPR 380/01 prima dell'adozione dell'atto deve essere richiesto il parere del competente Genio Civile. Va precisato che comunque trattasi di una variante normativa che non va a modificare le condizioni geomorfologiche del territorio e non si è predisposta la relativa relazione geologica.

Tra l'adozione e l'approvazione vanno acquisiti i pareri della Regione Marche e della Capitaneria di Porto e gli atti vanno trasmessi alla Provincia di Fermo per acquisire eventuali osservazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 della L.R. 34/92.

